

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 22/02/2024

### FATTO

La ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato il 23/10/2020 ed estinto anticipatamente nel 2023 in corrispondenza della rata n. 26 di complessive 120 (benché nel conteggio non sia riportata la rata di estinzione, le parti concordano su tale dato), insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di €1.059,29 per oneri versati e non goduti, oltre interessi dalla data dell'estinzione.

L'intermediario, costituendosi, preliminarmente, precisa che l'originario finanziatore è stato oggetto di incorporazione e che la gestione dei ricorsi presentati nei confronti della resistente è stata esternalizzata all'intermediario Capogruppo. Inoltre, eccepisce l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della direttiva 2008/48/CE, per come interpretata dalla CGUE con la sentenza dell'11/9/2019 (C 383/198), con la conseguenza che la disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 dovrà essere interpretata senza alcun obbligo di conformità al diritto dell'Unione Europea: ne deriva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al consumatore dovranno essere rimborsati i soli costi recurring, e non anche quelli up front.

L'intermediario precisa che la CGUE con la sentenza C-555/21 (Unicredit Bank Austria),

ha disposto che solo i costi recurring vadano rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed elenca le numerose decisioni della Giurisprudenza di merito che si uniformano al predetto orientamento, superando i principi espressi dalla sentenza Lexitor.

Nel merito, l'intermediario esclude la rimborsabilità delle commissioni di intermediazione in quanto trattasi di somme versate a soggetti terzi per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento: trattandosi di costi non incassati, l'intermediario non è titolare dell'eventuale debito restitutorio in quanto non effettivo *accipiens* ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Le commissioni di istruttoria non sono rimborsabili in quanto aventi natura non ricorrente e riferibili al momento della verifica della sussistenza dei presupposti ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto.

Con memoria di replica, parte ricorrente eccepisce quanto dedotto in sede di controrepliche *in primis* richiamando sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale riconosce alla sentenza Lexitor il rango di norma primaria e, quindi, il diritto del consumatore alla retrocessione di tutti i costi, senza alcuna distinzione in merito alla loro natura up front o recurring, sia le conformi decisioni dei giudici di merito. Inoltre, si sostiene che la sentenza C-555/21 si riferisce esclusivamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori.

Nel merito, le provvigioni dovute all'intermediario del credito sono state trattenute dal capitale mutuato e versate dalla banca direttamente all'intermediario, la cui terzietà, molto spesso, non viene nemmeno percepita dallo stesso consumatore.

## DIRITTO

La domanda attiene al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali calcolati secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Poiché il contratto è stato stipulato in data 05/01/2017, ad esso si continuava ad applicare l'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie ad esso collegate vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. L'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Come è ormai ampiamente noto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra richiamata disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato (Par. 9.5) che la sentenza c.d. Lexitor ha ispirato un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).



Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato (Par 12.4) che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, si era chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

In conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi, per i costi *recurring* trova applicazione il criterio di proporzionalità lineare (salvo diversa previsione contrattuale); per i costi *up front* trova applicazione il criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (salvo diversa previsione contrattuale).

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi:

- le spese di istruttoria, escludendo l'imposta di bollo, sono ritenute *up front* in quanto le attività da esse remunerate sono circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito;
- per le commissioni di intermediazione, è necessario verificare l'effettivo contenuto della prestazione che, ove si espliciti in attività finalizzate esclusivamente alla conclusione del finanziamento e si esauriscano con la sua stipula, determina la natura *up front* del relativo costo, come è verificabile nel caso *de quo*.

Per quanto sopra rilevato l'ammontare da riconoscere al ricorrente nella fattispecie in esame è quella di cui al seguente prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

